Pubblicato il 19/07/2018

N. 08203/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12066/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12066 del 2016, proposto da

Maurizio Curatolo e Egidio Lizza, rappresentati e difesi dall'avv. Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier 43;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

all'ordinanza n. 14064/2014 R.E., del Tribunale Ordinario di Roma, sezione IV *bis* - esecuzioni mobiliari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l'istanza del 27 aprile 2018;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che, con sentenza n. 6558 del 5 giugno 2017 la Sezione, in accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto dalla parte ricorrente, ordinava al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla ordinanza n. 14064/2014 R.E., del Tribunale Ordinario di Roma, sezione IV *bis* - esecuzioni mobiliari e disponeva che, ove l'Amministrazione non avesse ottemperato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, a tanto provvedesse, nella qualità di Commissario *ad acta*, il responsabile *pro tempore* dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato;

Rilevato:

che, con reclamo depositato il 27 aprile 2018, la parte ricorrente riferisce che il Ministero della Giustizia non ha ancora provveduto al pagamento della somma di euro 435,00 comprensive di CPA ed IVA, oltre interessi legali, dovuta in favore degli avvocati antistatari e chiede che, dato atto dell'inadempimento dell'Amministrazione e del designato Commissario *ad acta*, venga disposta l'immediata sostituzione del Commissario *ad acta*, incaricando dell'ottemperanza un funzionario della Banca d'Italia;

Considerato:

che l'individuazione del Commissario *ad acta* è avvenuta secondo le precise indicazioni impartite direttamente *ex lege*, ai sensi dell'art. 1, comma 777, punto 8, L. n. 208/2015, il quale dispone: "Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario *ad acta* un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario *ad acta* rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti";

Ritenuto:

alla luce di quanto sopra descritto e stante la mancata ottemperanza all'ordine impartito con la sentenza n. 6558 del 5 giugno 2017, di dover reiterare l'ordine ivi disposto disponendo che il Ministero della Giustizia dia piena e integrale esecuzione alla ordinanza n. 14064/2014 R.E., del Tribunale Ordinario di Roma, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutti gli importi dovuti di cui essa risulta creditrice in forza del richiamato titolo giudiziario;

di disporre, altresì, che ove l'Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario *ad acta*, il responsabile *pro tempore* dell'Ufficio I della Direzione generale

degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato;

di porre le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, a carico del Ministero della Giustizia;

di disporre l'invio degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater,* reitera l'ordine impartito con sentenza n. 6558/2017 disponendo che il Ministero della Giustizia dia piena e integrale esecuzione alla ordinanza n. 14064/2014 R.E del Tribunale Ordinario di Roma, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutti gli importi dovuti di cui essa risulta creditrice in forza del richiamato titolo giudiziario.

Dispone, altresì, che ove l'Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario *ad acta*, il responsabile *pro tempore* dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato.

Condanna il Ministero della Giustizia alle spese della presente fase che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

Dispone l'invio degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Laura Marzano	**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO